

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DI CONSULENZA SPECIALISTICA, FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER 36 MESI

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
3	DURATA DEL SERVIZIO E DECORRENZA CONTRATTO	3
4	VALORE A BASE D'ASTA.....	4
5	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
5.1	COMPITI DEL DPO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
5.2	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – TEAM DPO- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
5.3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	8
5.4	SOFTWARE GESTIONE PRIVACY	9
6	REQUISITI DPO E TEAM DPO	9
7	PERIODO DI PROVA	11
8	NORME DI RIFERIMENTO	12
9	CONDIZIONI CONTRATTUALI	12
10	OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE.....	13
11	PENALI.....	13
12	DEPOSITO CAUZIONALE.....	14
13	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	14
14	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	16
15	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	16
16	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI.....	17
17	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	17
18	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	17
19	SUBAPPALTO E CESSIONE	18
20	REVISIONE DEI PREZZI.....	19
21	CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	19
22	RISERVATEZZA	21
23	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE	21
24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
25	FORO COMPETENTE	22
26	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23

1 INTRODUZIONE

A partire dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati, in seguito per brevità indicato anche solo come GDPR.

L'art. 37 del GDPR introduce l'obbligo a carico, in particolare, di ogni autorità pubblica, di ogni organismo pubblico e comunque di ogni titolare che tratti su larga scala categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute, di designare un Responsabile della protezione dei dati o "Data Protection Officer", in seguito per brevità indicato con l'acronimo DPO.

AREU ha avviato nel corso dell'anno 2018 il percorso di adeguamento alla normativa ed ha individuato un DPO esterno, da ultimo incaricato per il periodo 01.07.2020 al 30.06.2024, al fine di intraprendere e dare attuazione ai contenuti del GDPR, garantendone il relativo monitoraggio.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà garantire la continuità del servizio senza interruzione alcuna, mantenendo uno standard qualitativo ottimale nel pieno rispetto del sopraccitato Regolamento (UE) 2016/679.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici del rapporto contrattuale tra l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, di seguito denominata AREU e/o appaltante, e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, di seguito denominato appaltatore, per:

- a) il servizio di Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati);
- b) la consulenza specialistica e il supporto tecnico al Titolare del Trattamento dei Dati per la messa a norma ed il conseguente rispetto degli adempimenti e obblighi previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- c) l'attività di formazione.

3 DURATA DEL SERVIZIO E DECORRENZA CONTRATTO

La durata del contratto è di 36 mesi ed avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, come da verbale del DEC, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU all'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

AREU si riserva la facoltà di prorogare fino ad ulteriori 12 mesi il servizio alle medesime condizioni affidate all'aggiudicatario dell'appalto iniziale, per un importo presunto pari ad € 43.333,33 + IVA.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione per la fornitura di una piattaforma software web-based, per la gestione aziendale del sistema privacy in conformità al Regolamento UE 2016/679 per un importo/anno di € 8.000,00, pari ad € 24.000,00 + IVA per tre anni.

4 VALORE A BASE D'ASTA

Il valore complessivo a base d'asta è pari ad € 130.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge per 36 mesi.

5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

5.1 COMPITI DEL DPO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La figura del Data Protection Officer (DPO), fermo quanto previsto dall'art. 39 del GDPR, deve assolvere, a titolo indicativo e non esaustivo, ai seguenti compiti:

- informazione e consulenza in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati;
- sorveglianza dell'osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle politiche di AREU, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- provvedere ai rapporti con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (Garante Privacy) per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione;
- collaborazione e coordinamento con i DPO eventualmente designati dai responsabili del trattamento che trattino dati per conto dell'Agenzia o con i DPO nominati dai Titolari per i quali l'Agenzia svolge il ruolo di Responsabile del trattamento;
- provvedere ai rapporti con gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti, comunicando con gli interessati in modo efficiente;
- definire un ordine di priorità nell'attività svolta e concentrarsi sui trattamenti che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati, senza trascurare di sorvegliare, in ogni caso, altri trattamenti associati ad un livello di rischi inferiore;
- supporto al Gruppo di Lavoro Privacy dell'Agenzia;

- assicurare la propria presenza presso la sede dell'Agenda in caso di visite ispettive dell'autorità di controllo, entro un termine massimo di 24 ore dalla richiesta formulata da parte della stessa Agenda e per tutta la durata delle attività;
- provvedere all'espletamento di almeno n. 3 audit all'anno; le attività di audit devono risultare da apposito verbale nel quale saranno evidenziate eventuali non conformità riscontrate e le prescrizioni o raccomandazioni necessarie od opportune;
- redigere un piano di lavoro in cui proporre, tra l'altro, le azioni formative finalizzate a promuovere la cultura della protezione dei dati;
- fornire alla direzione strategica il reporting annuale riguardo al livello di conformità al GDPR;
- redigere una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre alla direzione strategica;
- promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenda, programmando l'attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente e/o dei collaboratori a vario titolo di AREU, in accordo con la stessa, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati.

Il DPO deve garantire la sua presenza presso l'Agenda, in relazione alle esigenze che si manifestano nel corso del servizio con un minimo di 2 (due) volte al mese e per il tempo necessario a soddisfare le suindicate esigenze (ovvero nel numero di giornate migliorative offerte in sede di gara).

Al di fuori di tale presenza, ogni richiesta di parere, chiarimento e/o di supporto, per numero illimitato di richieste da parte dell'Agenda, dovrà essere evasa con un tempo di risposta compreso in 5 (cinque) giorni lavorativi.

Nell'adempimento dei propri compiti il DPO deve attenersi al segreto e alla riservatezza; tali vincoli non precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere informazioni e/spiegazioni all'Autorità di controllo.

Il DPO deve garantire di poter essere contattato in modo semplice e diretto, oltre che dal titolare e dai suoi dipendenti, dall'Autorità di controllo e dagli interessati. A tal fine dovrà mettere a disposizione mezzi idonei e sicuri di comunicazione che consentano un contatto tempestivo e in ogni caso dovrà mettere a disposizione almeno una linea telefonica e una casella di posta elettronica dedicate ed un modulo di contatto da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenda. L'Agenda provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati di contatto ed il nominativo del DPO.

L'Agenda garantisce al DPO, per lo svolgimento dei suoi compiti, l'accesso alle proprie strutture ed uffici, nonché ai dati e ai documenti rilevanti, nel rispetto delle norme vigenti e delle misure di sicurezza. A tal fine l'Agenda comunicherà ufficialmente a tutto il proprio personale la designazione del DPO e i relativi dati di contatto, invitando ogni operatore alla massima collaborazione.

Le riunioni tra DPO e AREU, si svolgeranno presso le sedi dell'Agenda.

Il DPO deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Il DPO deve operare in piena autonomia professionale e organizzativa e non riceverà dall'Agenda alcuna istruzione sia per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti, sia per quanto riguarda l'approccio da seguire nei casi specifici o nella conduzione degli accertamenti sui reclami.

L'Agenda assicura che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, in modo da potergli consentire di fornire una consulenza idonea.

Le analisi compiute dal DPO e le azioni correttive o migliorative proposte affinché l'Agenda si adegui al GDPR ed altre normative applicabili devono risultare da documenti scritti.

Per la definizione degli aspetti più operativi il DPO, responsabile della fornitura sia nei rapporti esterni che interni, si rappresenterà con il direttore dell'esecuzione del contratto designato dall'Agenda e, quando necessario, con il "responsabile della sicurezza dei dati" aziendale.

La figura del DPO potrà essere individuata in una persona fisica o giuridica (con l'espressa indicazione in tal caso del referente designato a svolgere le attività), diversa e ulteriore rispetto al Gruppo di lavoro ("Team DPO"), la cui composizione dovrà essere espressamente indicata, come meglio disciplinato al successivo art. 5.2.

In caso di aggiudicazione della gara ad un soggetto giuridico, il ruolo di DPO dovrà essere assunto dal legale rappresentante del soggetto offerente o da persona da esso delegata, che ne risponderà a tutti gli effetti di legge.

Il DPO individuato dovrà essere l'unica figura a fungere da contatto tra la ditta aggiudicataria e AREU.

5.2 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – TEAM DPO- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in affidamento l'aggiudicatario deve mettere a disposizione, a pena di esclusione, oltre al DPO, anche un Gruppo di Lavoro (di seguito denominato anche "Team DPO") composto dalle seguenti figure, diverse e ulteriori rispetto al DPO:

- Legal Specialist;
- ICT Security Expert;

Il DPO e il Team DPO, per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 5.1, possono avvalersi di eventuali ulteriori figure di supporto.

In via preliminare, il TEAM DPO deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo dell'Agenda e la verifica della completezza e conformità agli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, una relazione che evidenzi il relativo grado di conformità, le azioni da intraprendere e il conseguente piano di lavoro.

Nella redazione del piano di lavoro, il DPO deve proporre, tra l'altro, in accordo con l'Agenda le azioni formative finalizzate a promuovere la cultura della protezione dei dati.

Per tale attività l'aggiudicatario deve garantire la propria presenza per almeno 3 giornate presso la sede dell'Agenzia oltre il numero di giornate in presenza previste per lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato.

Effettuate le verifiche e le ricognizioni anzidette, l'aggiudicatario deve, in via prioritaria, implementare l'impianto esistente con riguardo, in particolare:

- alla predisposizione delle necessarie “**valutazioni di impatto**” (Data Protection Impact Assessment – DPIA) particolarmente per quelle considerate “obbligatorie” dalla normativa e comunque secondo un ordine di priorità definito dall'Agenzia e alla individuazione delle idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire le prescrizioni normative, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento;
- alla strutturazione di un **modello organizzativo e organigramma privacy** finalizzato alla distribuzione delle responsabilità interne all'Agenzia in ordine al trattamento dei dati, predisponendo, in collaborazione con l'Agenzia, una regolamentazione e le linee guida aziendali in tema di trattamento dei dati personali che contengano istruzioni operative e organizzative per le figure aziendali coinvolte in materia di protezione dei dati;
- alla predisposizione/aggiornamento/implementazione, in collaborazione con l'Agenzia, di una procedura di gestione degli incidenti/data breach e alla conseguente predisposizione/tenuta/aggiornamento periodico ovvero, quando richiesto, a supportare la predisposizione/tenuta/aggiornamento periodico del **Registro di violazione dei dati**.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario deve anche procedere:

- a partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro Privacy dell'Agenzia, eventualmente anche da remoto, per un minimo di 10 incontri anno;
- a supportare l'Agenzia e il Gruppo di Lavoro Privacy nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la “valutazione di impatto” sulla protezione dei dati (DPIA);
- alla predisposizione delle “valutazioni di impatto”, e periodico riesame/aggiornamento delle stesse (con cadenza almeno trimestrale) in allineamento alle evoluzioni interne e/o alle direttive dell'Autorità Garante Privacy (Garante), all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari, ecc. e alla conseguente individuazione e attuazione delle necessarie misure tecniche e organizzative;
- alla predisposizione/ tenuta/ aggiornamento periodico ovvero, quando richiesto, a supportare la predisposizione /tenuta/aggiornamento periodico del Registro delle attività di trattamento;
- alla stesura/aggiornamento/implementazione, in collaborazione con l'Agenzia, della documentazione relativa al sistema privacy di AREU quale ad esempio: informative, linee guida, misure di sicurezza adeguate, documenti e/o convenzioni con terze parti per la regolamentazione del trattamento dei dati,

aggiornamento o revisione delle clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara; nuove pratiche operative per identificare nuovi processi o modificare quelli esistenti al fine di garantire l'attuazione della Privacy by Design; atti di nomina dei responsabili esterni del trattamento ecc.;

- alla predisposizione di una Privacy Policy del sito web dell'Agenzia, delle applicazioni e dei portali in uso all'Agenzia conforme alla normativa e conseguente revisione della Cookie Policy; consulenza e supporto nella verifica della conformità dei trattamenti effettuati rispetto alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali, per le varie finalità previste dalla legge; all'analisi periodica del sito web;
- alla individuazione di situazioni di contitolarità del trattamento e, in tali ipotesi, nella predisposizione e messa a disposizione dei relativi accordi di contitolarità;
- all'analisi dell'evento e relativo eventuale supporto nella notifica al Garante in caso di Data Breach ex art. 33 del GDPR;
- alla redazione di istruzioni operative e organizzative per le figure dell'Agenzia coinvolte in materia di protezione dei dati;
- a tutte le attività che riguardano la gestione del sistema privacy non espressamente sopra elencate.

Per le predette attività ciascun membro del TEAM DPO deve garantire la presenza on site, secondo le modalità che saranno concordate con l'Agenzia, per un minimo di n. 2 (due) volte al mese e per il tempo necessario a soddisfare le suindicate esigenze (ovvero nel numero di giornate migliorative offerte in sede di gara).

Al di fuori di tale presenza, ogni richiesta di parere, chiarimento e/o di supporto, per numero illimitato di richieste da parte dell'Agenzia, dovrà essere evasa con un tempo di risposta compreso in 5 (cinque) giorni lavorativi (ovvero nei tempi migliorativi offerti in sede di gara). Il numero di ore on site dovrà essere documentato da specifici rapporti controfirmati dal Dirigente della struttura con cui sono intercorsi i rapporti professionali.

Tutte le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento del servizio, quali attrezzature tecniche o informatiche, mezzi di trasporto, linee telefoniche, sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Contestualmente alla firma del contratto di servizi, il DPO e le eventuali figure di supporto di cui si avvale ed i consulenti specialisti, membri del gruppo di lavoro TEAM DPO, dovranno rendere apposita dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse.

5.3 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Il servizio comprende anche l'attività di formazione obbligatoria del personale dipendente e/o dei collaboratori a vario titolo di AREU coinvolti nel modello organizzativo di Data Protection, con la previsione di corsi da svolgere sia in aula, sia FAD sulla piattaforma di AREU.

L'attività formativa dovrà prevedere, oltre ad una sintesi del contesto giuridico di riferimento, l'illustrazione delle azioni attuate e da attuare da parte dell'Agenzia, ai fini di compliance GDPR, nonché l'illustrazione di casi pratici/esercitazioni volte a coinvolgere e sensibilizzare i destinatari del corso.

Nel corso dell'evento formativo sarà presentato il DPO, il quale dovrà illustrare il proprio compito e il tipo di supporto che potrà fornire.

L'aggiudicatario deve prevedere almeno 2 gg/anno (di 4 ore ciascuno) dedicati a momenti di incontro/formazione, in aula o "sul campo", con i designati al trattamento/referenti privacy e/o con gruppi di dipendenti autorizzati al trattamento, affrontando le tematiche di rispettivo interesse, per fornire loro le conoscenze minime e le indicazioni operative per il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo un piano formativo preventivamente condiviso con l'Agenzia.

5.4 SOFTWARE GESTIONE PRIVACY

Si segnala che AREU ha nella disponibilità per la gestione di tutte le necessità in ambito privacy il software "InRiMa".

Tale software in accordo con l'Agenzia, potrà essere utilizzato dall'aggiudicatario per la gestione di tutti gli adempimenti e gli aspetti correlati alla propria attività.

L'aggiudicatario, solo per gli ambiti non coperti, previo accordo con l'Agenzia, potrà utilizzare altri strumenti che comunque dovranno sempre essere nelle disponibilità dell'Agenzia stessa.

Tutto quanto prodotto con strumenti differenti dal software "InRiMa" dovrà essere rilasciato all'Agenzia in un formato che ne consenta la riutilizzabilità, modifica ed eventuale import in nuovi strumenti.

6 REQUISITI DPO E TEAM DPO

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio devono rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come **requisiti minimi**.

Il **DPO** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- l'aver conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica in almeno una delle seguenti classi: Giurisprudenza (LMG/01; 22/S); Informatica (LM/18; 23/S), Sicurezza Informatica (LM-66); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM/27; 30/S), Ingegneria elettronica (LM/29; 32/S), Ingegneria della automazione (LM/25; 29/S), Ingegneria gestionale (LM/31; 34/S); Ingegneria informatica (LM32; 35/S), Tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM/91; 100/S) o lauree equipollenti sulla base delle Tabelle di equiparazione approvate dal MIUR. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi italiani, che deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta. L'operatore economico dovrà allegare, a pena

di esclusione, il Decreto Ministeriale/provvedimento di riconoscimento, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria;

- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di gestione e sicurezza informatica dei dati e delle informazioni, amministrazione digitale anche con riferimento alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- esperienza professionale di almeno 5 anni nell'erogazione di servizi attinenti a quanto oggetto del capitolato (perché tale requisito sia validamente computato sarà necessario indicare la data di decorrenza e conclusione);
- esperienza professionale nell'erogazione di servizi attinenti a quanto oggetto del capitolato, a favore di almeno tre pubbliche amministrazioni di cui almeno una operante in ambito sanitario (perché tale requisito sia validamente computato sarà necessario indicare la data di decorrenza e conclusione);
- conoscenza approfondita in attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Protection (ad esempio: gestione dei Data Breach, realizzazione delle valutazioni di impatto gestione delle istanze degli interessati);
- buona conoscenza delle prassi operative, delle tecnologie e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, con riferimento, in particolare al settore della Pubblica Amministrazione.

TEAM DPO:

Il **Legal Specialist** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- l'aver conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01; 22/S;) o lauree equipollenti sulla base delle Tabelle di equiparazione approvate dal MIUR. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi italiani, che deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta. L'operatore economico dovrà allegare, a pena di esclusione, il Decreto Ministeriale/provvedimento di riconoscimento, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, accesso e trasparenza;
- esperienza professionale di consulenza, anche legale, di almeno 5 anni, con riferimento alla materia di protezione dei dati e ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato (perché tale requisito sia validamente computato sarà necessario indicare la data di decorrenza e conclusione);
- conoscenza approfondita in attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Data Protection (ad esempio: gestione dei Data Breach, realizzazione delle valutazioni di impatto gestione delle istanze degli interessati).

L'**ICT Security Expert** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- l'aver conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica in almeno una delle seguenti classi: Informatica (LM/18; 23/S), Sicurezza Informatica (LM-66); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM/27; 30/S), Ingegneria elettronica (LM/29; 32/S), Ingegneria della automazione (LM/25; 29/S), Ingegneria gestionale (LM/31; 34/S); Ingegneria informatica (LM32; 35/S), Tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM/91; 100/S) o lauree equipollenti sulla base delle Tabelle di equiparazione approvate dal MIUR. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi italiani, che deve essere stata rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta. L'operatore economico dovrà allegare, a pena di esclusione, il Decreto Ministeriale/provvedimento di riconoscimento, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- buona conoscenza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- esperienza professionale di consulenza di almeno 5 anni, con riferimento alla materia di protezione dei dati e ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato (perché tale requisito sia validamente computato sarà necessario indicare la data di decorrenza e conclusione);
- ottima conoscenza delle prassi operative, delle tecnologie e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali;
- ottima conoscenza di best practice e standard in ambito Sicurezza delle informazioni relative alla Pubblica amministrazione (cyber security nelle PA);
- conoscenza approfondita in attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Data attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Data Protection (ad esempio: gestione dei Data Breach, realizzazione delle valutazioni di impatto gestione delle istanze degli interessati).

7 PERIODO DI PROVA

Il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine all'esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fase erogativa del servizio.

Entro il termine di 20 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione (DEC) redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo:

- 1) il DEC avvierà il contraddittorio con l'operatore economico dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova e concedendo un termine di giorni 15 per eventuali controdeduzioni dell'affidatario;
- 2) il DEC, ove ad esito del contraddittorio ritenesse confermata l'inadeguatezza del servizio, predisporrà apposita relazione per il RUP dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato;
- 3) il RUP comunicherà all'operatore contraente, entro il termine massimo di 60 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 4) il RUP affiderà il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile, la graduatoria della procedura.

L'operatore economico uscente è tenuto alla restituzione delle eventuali dotazioni fornite dall'Ente o da AREU ai fini dell'esecuzione del contratto. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma sarà corrisposto quanto dovuto a titolo di canone o a titolo di prezzo delle attività "a chiamata" effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio, salve le trattenute e/o l'escussione della garanzia per risarcire le spese sostenute e i danni eventualmente subiti dall'Ente contraente in conseguenza della risoluzione. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

8 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliorie eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Si precisa che ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica l'operatore economico e i soggetti da esso indicati per il ruolo di DPO e per il Team DPO non devono essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso di operatore economico diverso dal professionista, il requisito deve essere posseduto dal soggetto o dai soggetti designati all'interno dell'organizzazione).

9 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei

servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

10 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

La Ditta fornitrice, successivamente al ricevimento della lettera di affidamento, deve comunicare all'AREU il nominativo del proprio referente incaricato della gestione operativa e legale del contratto.

Sono a carico della Ditta tutte le spese e gli oneri non espressamente posti dal presente Capitolato a carico dell'AREU.

11 PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi art. 126 comma1 D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Si procederà, inoltre, all'applicazione delle penali nei seguenti casi:

- € 200,00 per ogni mancata presenza *on site* del DPO e del TEAM DPO;
- € 500,00 per ogni mancata edizione formativa prevista.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC al fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte del fornitore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al Fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

14 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dal Fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

15 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

16 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

Vista la natura intellettuale dei servizi che vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di AREU, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

17 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso l'Ente Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Agenzia Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Ente Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

18 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il Fornitore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, Il Fornitore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

Il Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

19 SUBAPPALTO E CESSIONE

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettera c), dell'art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, come di seguito riportate:

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono

eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

20 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo potrà essere riconosciuta alla scadenza di ogni annualità contrattuale e previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata e con opportuna documentazione a comprova.

La Stazione Appaltante, valutata la documentazione ricevuta e previo contraddittorio con la controparte, concluderà la procedura entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta.

21 CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Il Fornitore del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella sua esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010; sono inoltre tenuti a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui alle sopra citate norme.

Nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del sub appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, nonché il richiamo esplicito alla CLAUSOLA T&T da parte del Fornitore stesso.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Fornitore dovrà far pervenire ad AREU, prima dell'attivazione del servizio, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, e la SCHEDA T&T.

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma, a cura del Fornitore dovrà avvenire a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta, sul sito <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> della regione Lombardia.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte del Fornitore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere/all'avvio del servizio o delle consegne da parte del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità,

si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

22 RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il Fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

23 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE

L'ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il servizio come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione dei servizi che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltante nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al Fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

25 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è la d.ssa Domenica de Giorgio, Direttore della S.C. Affari generali e Legali, e il Responsabile della fase di affidamento è la d.ssa Eleonora Zucchinali, Direttore S.C. Gestione degli approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Milano, 04/04/2024.

f.to digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Lombardo